

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

CONTRATTO ATTUATIVO DI SERVIZIO

***per l'affidamento dell'attività di metadattazione, nell'ambito del progetto di
digitalizzazione degli archivi documentali cartacei dell'INPS***

Contratto attuativo di disciplina dell'affidamento dell'attività di metadattazione, nell'ambito del progetto di digitalizzazione degli archivi documentali cartacei dell'INPS

tra

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE con sede in Roma, Via Ciriaco De Mita n. 21, codice fiscale 80078750587, nella persona della Dott.ssa Isotta Pantellini, in qualità di Direttore della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, domiciliata nella qualità presso la sede dell'Istituto (a seguire denominata anche "INPS" o "Istituto");

e

INPS SERVIZI S.P.A., con sede in Roma, Viale Aldo Ballarin n. 42, codice fiscale n. 06553251007, rappresentata dalla Avv. Anna Maria De Santis, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliata nella qualità presso la sede della Società (a seguire denominata anche "Società");

(a seguire collettivamente indicati come le "Parti")

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, sottoscrivono il presente Contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

Premesso che:

a) il Consiglio di Amministrazione di INPS Servizi S.p.A., nella seduta del 9 aprile 2025, ha approvato il "Piano Industriale di INPS Servizi S.p.A. 2025-2027", portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione del socio INPS nella seduta del 16 aprile 2025;

b) il Piano industriale 2025-2027 ha previsto, quale direttrice strategica, l'espansione e la diversificazione delle attività aziendali, rispetto a quanto previsto dal precedente Piano industriale;

c) con deliberazione n. 86 del 21 maggio 2025, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha approvato lo schema di Accordo quadro di Servizio, la cui sottoscrizione è stata perfezionata in data 16 giugno 2025;

d) nell'Ambito dell'Accordo quadro, le Parti hanno stabilito che, per dare attuazione alle previsioni del Piano Industriale, l'Istituto provveda ad affidamenti *in house* nei confronti

della Società mediante la stipula di contratti attuativi che trovino nell'ambito dell'Accordo medesimo la propria cornice regolatoria;

e) l'Istituto ha avviato un progetto di dematerializzazione dei propri archivi documentali cartacei, finalizzato alla conservazione digitale a norma, alla valorizzazione del patrimonio informativo e all'accesso semplificato ai contenuti oltre che al risparmio delle spese di gestione degli archivi cartacei; tale progetto è strettamente funzionale alla creazione di una solida base dati digitalizzata alla fine dell'addestramento di un modello proprietario di IA del Welfare;

f) il progetto in parola prevede la realizzazione di un processo operativo, articolato in più fasi, che, partendo dalla presa in carico di specifici archivi cartacei dell'Istituto, giunga alla completa dematerializzazione dei documenti in essi contenuti;

g) le diverse fasi di lavoro prevedono, sinteticamente, l'analisi preliminare dei volumi e delle tipologie dei documenti cartacei; la preliminare definizione dei metadati necessari alla loro mappatura; l'iniziale certificazione del processo di conservazione sostitutiva; la scansione e la digitalizzazione dei documenti cartacei; la metadattazione, in base alla predetta nomenclatura, dei file; la certificazione finale da parte di un pubblico ufficiale; la conservazione sostitutiva dei documenti; l'utilizzo dei metadati ai fini dell'addestramento del modello di addestramento di IA proprietario;

h) l'Istituto gestisce il predetto progetto attraverso i propri uffici a vario titolo interessati, nonché attraverso aziende specializzate del settore, con cui ha stipulato appositi contratti di appalto;

i) lo Statuto di INPS Servizi S.p.A., nel descrivere l'oggetto sociale, prevede, all'art. 3.2, lett. c2), che la Società possa erogare servizi e soluzioni integrate, tra le altre cose, nell'ambito della gestione elettronica, ottica e digitale dei documenti, nonché della movimentazione e del ciclo di vita dei documenti cartacei, informatici ed ottici;

j) nel novero dell'ampliamento delle attività aziendali previsto dal Piano industriale 2025-2027 rientra anche l'affidamento alla Società del servizio di metadattazione dei documenti digitalizzati;

k) in tale contesto, in coerenza con le previsioni del Piano industriale e dello Statuto societario, l'Istituto intende avvalersi di INPS Servizi S.p.A. per l'esecuzione di specifiche lavorazioni nell'ambito del più ampio progetto di dematerializzazione sopra descritto, provvedendo, in particolare, all'affidamento delle operazioni di metadattazione dei file

derivanti dalle preventive attività di scansione e digitalizzazione dei documenti cartacei;

l) ai fini di un corretto svolgimento delle operazioni sopra descritte e del rispetto della normativa di settore, è stata prevista un'attività formativa di carattere teorico e pratico, volta a rafforzare in modo strutturato ed operativo le competenze digitali dei dipendenti della Società, con particolare riferimento alla gestione documentale, all'organizzazione archivistica ed alla valorizzazione dei dati, che doti gli operatori di un set articolato di conoscenze e di abilità operative in materia;

m) con determinazione RS30/00122/2026 è stata autorizzata la sottoscrizione con INPS Servizi S.p.A. di un Contratto attuativo che disciplini i reciproci diritti e obblighi inerenti all'affidamento dell'attività di metadattazione, nell'ambito del progetto di digitalizzazione degli archivi documentali cartacei dell'INPS, nel rispetto della disciplina dei rapporti tra gli stessi intercorrenti per lo svolgimento di attività e servizi, definita nell'Accordo Quadro di Servizio e secondo le previsioni del Piano industriale relativo al periodo 2025-2027;

n) la Società provvederà, prima dell'avvio delle attività, a comunicare il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e, ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente. È obbligo della Società comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse;

o) a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi la Società costituirà, prima dell'avvio delle attività, apposita garanzia assicurativa;

p) in attuazione dell'Accordo quadro e secondo le previsioni del Piano industriale, le Parti, con il presente Contratto attuativo, intendono, dunque, disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'affidamento delle attività di metadattazione nell'ambito del progetto di digitalizzazione degli archivi documentali cartacei dell'INPS.

Tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Definizioni

1. Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
 - “Accordo Quadro”: l’Accordo Quadro di servizio la cui sottoscrizione è stata perfezionata dalle Parti in data 16 giugno 2025 per lo svolgimento di attività e servizi funzionali all’attuazione del Piano industriale 2025-2027 della Società;
 - “Metadattazione”: attività intesa come processo di creazione e attribuzione di metadati descrittivi, strutturali, gestionali e conservativi ai documenti digitalizzati, secondo standard e criteri condivisi;
 - “Contratto” o “Contratto attuativo”: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti;
 - “Referente unico della Società”: l’esponente di INPS Servizi S.p.A., individuato dalla medesima, che diviene l’interfaccia contrattuale unica della Società verso l’Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
 - “Responsabile del Progetto” o “RUP”: l’esponente dell’Istituto a cui competono i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del Contratto, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 2 Valore giuridico delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

Allegato 1: Dettaglio dell’attività di metadattazione;

Allegato 2: Livelli di Servizio (SLA) dell'attività di metadatazione;

Allegato 3: Designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 3 Oggetto del Contratto

1. L'INPS affida a INPS Servizi S.p.A., che accetta, lo svolgimento dei servizi relativi all'attività di metadatazione dei documenti digitalizzati nell'ambito del progetto di digitalizzazione promosso dall'INPS, nel rispetto della disciplina dei rapporti tra gli stessi intercorrenti per lo svolgimento di attività e servizi, definita nell'Accordo Quadro di Servizio richiamato in premessa.
2. L'Istituto, in maniera diretta o per il tramite di operatori di mercato specializzati nelle attività di gestione documentale, fornirà a INPS Servizi S.p.A.:
 - i file digitalizzati da sottoporre a metadatazione;
 - le indicazioni e gli standard necessari per la corretta identificazione e classificazione dei documenti;
 - il supporto operativo e tecnico funzionale al corretto svolgimento delle attività negoziali;
 - l'accesso agli strumenti software necessari;
 - la collaborazione del proprio personale, ove richiesta.
3. L'attività di metadatazione sarà svolta da personale dipendente di INPS Servizi S.p.A. con formazione di carattere teorico e pratico, in particolare con riferimento alla gestione documentale, all'organizzazione archivistica ed alla valorizzazione dei dati.
4. La predetta attività di metadatazione sarà svolta esclusivamente sui documenti digitali forniti da INPS, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record messi a disposizione da INPS, con lo scopo di:
 - garantire l'omogeneità e la qualità dei metadati prodotti;
 - favorire l'accessibilità, la ricerca e la conservazione dei documenti digitalizzati;
 - contribuire allo sviluppo delle competenze specifiche in materia di metadatazione e digitalizzazione documentale.

5. La Società si impegna espressamente a:
- procedere alla metadattazione secondo le indicazioni e gli standard ricevuti dall'Istituto;
 - popolare, con i predetti metadati, i sistemi informativi messi a disposizione da INPS secondo le tempistiche e modalità concordate tra le Parti;
 - fornire report periodici sullo stato di avanzamento dell'attività.
6. Ferma restando l'autonomia organizzativa in capo alla Società, che potrà prevedere anche modalità di svolgimento in *smart working* delle attività, le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del presente Contratto sono dettagliatamente descritte nell'Allegato 1, a cui la Società dovrà attenersi nel corso dell'esecuzione.
7. La Società dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto e nei relativi Allegati, agendo con la dovuta diligenza, buona fede e a perfetta regola d'arte e secondo le direttive che INPS impartirà e in base ai principi di cui al Codice civile ed alle leggi applicabili.
8. La Società sarà, in ogni caso, tenuta ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, nonché tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e quelle che dovessero essere successivamente emanate.
9. La Società si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165".
10. La Società dovrà eseguire il Servizio con gestione a proprio rischio, garantendo il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.

Art. 4 Decorrenza e durata del Contratto

1. Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio delle attività e giungerà a scadenza alla data del 31 dicembre 2027, in considerazione della durata del Piano Industriale, dell'Accordo Quadro e in ogni caso tenuto conto del carattere sperimentale dell'attività.

2. La vigenza contrattuale è rinnovabile per un periodo massimo non superiore a 12 mesi, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi, anteriormente alla scadenza, con scambio di comunicazioni tra le stesse a mezzo PEC.
3. Dopo la stipula contrattuale, il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo alla Società tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
4. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni della Società finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali.

Art. 5 Governance dell'esecuzione contrattuale

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal RUP, che controlla la qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il RUP si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto, nonché il compito di assicurarne la regolare esecuzione in conformità ai documenti contrattuali.
4. Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del Servizio.
5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il Direttore dell'Esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del Contratto.
6. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione svolge i seguenti compiti:
 - a) esercita il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.
 - b) dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie;

- c) redige periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
- d) cura la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dalla Società;
- e) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
- f) attesta lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;
- g) provvede al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del Contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti alla Società, il Direttore dell'Esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà della Società di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;
- h) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

7. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal RUP.

Art. 6 Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità finale delle prestazioni

1. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, la Società acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuta a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
2. Con cadenza trimestrale, la Società invia all'Istituto un *report* con la puntuale descrizione delle attività svolte nel periodo precedente.
3. Il Direttore dell'Esecuzione verifica la corretta esecuzione dell'affidamento, la rispondenza di quanto indicato nel *report* rispetto alle prestazioni effettivamente rese e, ove necessario, richiede alla Società chiarimenti, specificazioni o integrazioni, nonché modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del *report*.

4. Il Direttore dell'Esecuzione, nel verificare l'attività svolta dalla Società, prende a riferimento le descrizioni di cui all'Allegato 2 e, nel caso in cui ne riscontri il mancato raggiungimento, provvede a formulare contestazione scritta alla Società, al fine di richiedere gli opportuni correttivi o di applicare le penalità ivi previste.
5. Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali.
6. All'esito della verifica di ciascun *report* trimestrale, il DEC emette il certificato di regolare esecuzione, contenente gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi e l'importo da pagare quale remunerazione dell'attività.
7. Il certificato di regolare esecuzione è trasmesso alla Società che lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni.
8. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dalla Società, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte della Società medesima.
9. Resta ferma la responsabilità della Società per eventuali vizi o difetti in relazione a funzionalità non verificabili in sede di verifica di regolare esecuzione.
10. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte.
11. Fermo il controllo del RUP, la verifica della conformità è svolta dal Direttore dell'Esecuzione ed è completata entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni del Servizio.

Art. 7 Corrispettivo e modalità di pagamento

1. La remunerazione delle prestazioni contrattuali regolarmente svolte da INPS Servizi S.p.A. avverrà a misura, applicando la tariffa unitaria di euro 0,26, IVA esclusa, per documento lavorato.
2. La predetta tariffa unitaria deve intendersi comprensiva e remunerativa di tutte le prestazioni di metadattazione previste nel presente Contratto.

3. Il corrispettivo massimo riconoscibile ad INPS Servizi S.p.A. in qualità di esecutore del Servizio è pari a complessivi euro 8.937.500,00, IVA esclusa, definito sulla base della stima di 34.375.000 documenti da lavorare per l'intera durata del contratto, ripartiti come segue:

	lug-dic 2026	gen-giu 2027	lug-dic 2027
Num. doc. elaborabili al giorno per FTE	300	450	500
Giorni lavorativi a semestre	110	110	110
Num. doc. a semestre per FTE	33.000	49.500	55.000
Stima massima di FTE da impiegare	250	250	250
Tot. documenti lavorabili	8.250.000	12.375.000	13.750.000
Tariffa singolo documento	€ 0,26	€ 0,26	€ 0,26
Valore contrattuale (IVA escl.)	2.145.000,00 €	3.217.500,00 €	3.575.000,00 €

4. In considerazione di eventuali ulteriori volumi da lavorare e delle correlate disponibilità di personale della Società, le Parti, con uno o più Atti aggiuntivi al presente Contratto, potranno disporre incrementi al corrispettivo contrattuale.
5. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* dell'art. 26 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Contratto sono pari a euro 0,00 (zero), trattandosi di servizi di natura intellettuale.
6. Gli oneri aziendali della Società concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a euro 0,00 (zero).
7. I valori dei corrispettivi si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Contratto, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
8. La Società emette la fattura relativa al trimestre di riferimento al momento del ricevimento del certificato di pagamento per gli importi ivi indicati.
9. I pagamenti delle fatture sono effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dall'emissione. La contestazione da parte dell'Istituto, successiva all'emissione della fattura, interromperà i relativi termini di pagamento.
10. Ciascuna fattura emessa dalla Società espone il dettaglio analitico del Servizio prestato, del prezzo complessivo e il riferimento al certificato di pagamento.

11. Ciascuna fattura è redatta in conformità agli standard europei sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D.lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 *"Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica"*.
12. Ciascuna fattura è trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 ed è emessa in forma elettronica, tramite SDI, all'INPS, Direzione centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
13. Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'IVA sulle fatture a cura dell'Istituto. Pertanto, le fatture elettroniche recano, nel campo esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti.
14. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvede al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato alla Società di cui alla lettera n) delle premesse al presente contratto, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
15. La Società si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
16. L'Istituto può compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 del Codice civile, quanto dovuto alla Società a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

Art. 8 Responsabilità e garanzie

1. La Società garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.

2. La Società ai sensi di legge è responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio e manleva e tiene indenne l'Istituto da eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività della Società.
3. La Società assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio per qualsiasi danno diretto e/o indiretto subito dall'Istituto e/o da terzi che trovi causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. A copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, la Società costituirà apposita garanzia assicurativa, di cui alla lettera O) delle premesse al presente contratto.

Art. 9 Sospensione dell'esecuzione del Contratto

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione del Servizio a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento della Società, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
 - le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - le prestazioni già effettuate;
 - le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.
2. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal RUP, il Direttore dell'Esecuzione procede alla redazione di apposito verbale, che deve essere sottoscritto anche dalla Società e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

4. Nel caso in cui la Società ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni e il RUP non ne abbia disposto la ripresa, la Società può diffidare il RUP perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora la Società intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, la Società è tenuta a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
6. Le contestazioni della Società in merito alle sospensioni sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.

Art. 10 Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

1. Il Contratto potrà essere modificato in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili; rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
2. Il contratto è modificabile nei casi e secondo le condizioni di cui all'art. 120 decreto legislativo n. 36/2023, in quanto applicabile.
3. Il Direttore dell'Esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni indicate nei commi precedenti e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.
4. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

Art. 11 Divieto di cessione del Contratto

1. Il Contratto non può essere ceduto, né può essere affidata a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso.

Art. 12 Recesso

1. L'Istituto può recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo, provvedendo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile, al pagamento delle spese sostenute e delle prestazioni eseguite.
2. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione alla Società da darsi per iscritto e con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali l'Istituto prenderà in carico il Servizio e ne verificherà la regolarità.

Art. 13 Risoluzione del Contratto

1. Quando il Direttore dell'Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto alla Società. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, l'Istituto, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto.
2. In caso di risoluzione del Contratto, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
3. Il RUP nel comunicare alla Società la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

Art. 14 Clausole risolutive espresse

1. Il Contratto si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione da parte di INPS Servizi S.p.A.;
 - sopravvenienze normative che precludano la prosecuzione del Servizio in capo a INPS Servizi S.p.A.;
 - cessione del Contratto da parte di INPS Servizi S.p.A., in violazione dell'art. 12.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà alla Società la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile.
 3. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 15 Lavoro e sicurezza

1. La Società dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative.
2. La Società dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

Art. 17 Referenti e comunicazioni

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
 - il dott. Gianfranco Ruberto, in forza presso l'Istituto, quale Responsabile Unico del Procedimento;
 - la dott. ssa Simona Dori, in forza presso l'Istituto, quale Direttore dell'esecuzione;

- la dott.ssa Anna Maria De Santis in qualità di Referente Unico per la Società con facoltà di delega.
2. Qualsiasi comunicazione tra le Parti, prevista e/o discendente dal Presente Contratto, dovrà avvenire tramite PEC ai seguenti indirizzi:
- per INPS: dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it
 - per INPS Servizi S.p.A.: protocollo@pec.inpsservizi.it.
3. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 17 Spese di registro, bollo e altre imposte

1. Sono a carico di INPS Servizi S.p.A., ove previsti, tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, le tasse, le imposte, ivi compresa l'imposta di bollo e l'imposta di registro, le licenze e i tributi connessi all'espletamento del presente Contratto o da esso discendenti.

Art. 18 Foro competente

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 19 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. Ciascuna Parte si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito delle attività previste dal presente Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR, D.lgs. 196/2003 e s.m.i.).
2. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, («Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») (GDPR), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali

il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione dei servizi, si precisa che:

a) titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il dott. Gianfranco Ruberto in qualità di RUP;

b) Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Adriano Morrone, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lett. h), punto 1;

c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini del presente affidamento e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del D.lgs. 36/2023;

d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;

e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;

f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:

- ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, n. 21, 00144, Roma (RM); posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it);

- ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;

- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto e reperibile sul sito istituzionale.

3. La Società è consapevole che l'esecuzione dei servizi contrattuali potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. La Società si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

4. La Società si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D.lgs. 196/03, così come modificato e integrato ai sensi del D.lgs.101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
5. La Società sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
6. La Società, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell'Atto di designazione di cui all'Allegato 4 del presente Contratto, la Società dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. La Società si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo contrattuale, e che la Società è espressamente obbligata a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.

Art. 20 Varie

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto costituisce l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere formalizzata per iscritto.

5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

INPS

INPS Servizi S.p.A.

Il Direttore

Il Presidente

Della Direzione Centrale Risorse
Strumentali e Centrale Unica Acquisti

del Consiglio di Amministrazione